

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE LANUSEI**

Proposta n. 846 del 13/09/2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 813 DEL 14 SET. 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SANITARIO DI TORTOLI'**

Il Direttore del Distretto Sanitario - D.M. Dott. Sandro Rubiu

**OGGETTO: Liquidazioni per le prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni relative al mese di giugno 2017: Centro Fisioterapico Ogliastra srl. di Lanusei.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dott. Piersantino Piras

Il Responsabile del Procedimento: D.M. Dott. Sandro Rubiu

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI



Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Lanusei dal 14 SET. 2017 per quindici giorni consecutivi

Il Direttore Servizio Affari Generale e Legali – D. A. Dott. Antonio Mario Loi

## IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

**Considerata** la Deliberazione del Direttore Generale n.645 del 21 luglio 2017 avente ad oggetto l'individuazione del Direttore f.f. dell'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei con la quale viene nominato il Dott. Pier Paolo Pani Direttore f.f. della ASSSL di Lanusei;

**vista** la Deliberazione del Direttore Generale n°119 del 17 aprile 2012 con la quale si conferisce l'incarico di Direttore di Distretto al dott. Sandro Rubiu;

**dato atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**richiamato** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**visto** che l'ASL Lanusei con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 202 del 11 maggio 2016 ha concluso formalmente il contratto con il Centro Fisioterapico Ogliastro s.r.l. di Lanusei per l'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l'anno 2016;

**dato atto** che il nuovo schema di contratto, all'art. 11, determina il tetto di spesa netto per l'anno 2016 in € 101.201,98 corrispondente ad un tetto di spesa netto mensile di € 8.433,50; stabilisce pure che la struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato oltre il quale si applicherà la decurtazione tariffaria del 20% stabilita dall'art. 12 del contratto e ciò fino al raggiungimento del tetto di spesa lordo stabilito, che per l'anno 2016 è stabilito in € 111.302,41; si afferma anche che le prestazioni che la struttura deciderà eventualmente di erogare oltre il tetto lordo contrattato potranno essere remunerate alle condizioni stabilite dall'art. 12 del contratto;

**richiamata** la deliberazione del Commissario Straordinario ASL Lanusei n. 560 del 30 dicembre 2016, con la quale viene prorogata la scadenza del contratto con il Centro Fisioterapico Ogliastro s.r.l. di Lanusei, per un periodo limitato che non andrà oltre il 2017 che, comunque, potrà interrompersi anche prima in base alle determinazioni che l'ATS Sardegna potrebbe adottare;

**vista** la nota n. PG/2017/199921 del 06/06/2017 del Direttore Generale ATS Sardegna con la quale si autorizza a proseguire all'erogazione delle prestazioni con le strutture accreditate alle medesime condizioni contrattuali in essere e nei limiti di spesa pari all'80% di 1/12 mensile del tetto assegnato per l'anno 2016, sino alla data del 30/06/2017, nelle more dei rinnovi contrattuali;

**dato atto** che, ai sensi delle norme vigenti, si deve procedere alla liquidazione delle competenze dovute alla Struttura Centro Fisioterapico Ogliastro s.r.l. di Lanusei, convenzionato esterno per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per l'anno 2017 relative al mese di giugno 2017;

**considerato** che per il mese di giugno 2017 sono stati eseguiti i riscontri sulle impegnative, finalizzati a verificare l'appropriatezza prescrittiva e la regolarità amministrativa e contabile, risultati irregolari per un totale

di € 8,40, come risulta da nota di credito emessa dalla struttura C. F. O. s.r.l. in data 19/07/2017 n° 9, registrata dal Servizio Bilancio in data 20/07/2017 protocollo n. 4614;

**accertato** che il convenzionato ha applicato i principi dettati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 02/08/07: "Indirizzi alle Aziende sanitarie Locali per l'applicazione degli sconti tariffari previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale".

**vista** la fattura n.PA/7 del 06/07/2017 di € 8508,39, inviata dallo studio convenzionato in oggetto, registrata dal Servizio Bilancio in data 13/07/2017 protocollo n. 4340, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di giugno 2017 che, considerata la nota di credito di cui sopra, presenta un totale di € 8499,99;

**considerato** che, per il mese di giugno 2017 non è stato rispettato il tetto di spesa netto mensile previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per l'anno 2017 stabilito in Euro 8.433,50, per cui l'Azienda non può corrispondere l'intero importo netto fatturato di ma l'80% del tetto di spesa netto mensile, equivalente a € 6.746,80, così come da Nota del Direttore Generale ATS precedentemente citata;

**visto** l'atto Aziendale adottato con Delibera del D. G. n. 723 del 09.11.2007;

**accertato** che l'atto è conforme alle previsioni contenute nel piano di rientro aziendale, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 19/02/2016;

**considerato** l'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992 "che disciplina l'organizzazione delle unità sanitarie locali;

**richiamate** le Leggi RAS n. 10 del 2006 recante "Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26-01-1995 n. 5, nello specifico l'art. 8 che riconosce alle Aziende Sanitarie la possibilità di stipulare contratti con strutture private e professionisti accreditati per l'erogazione di prestazioni a carico del S.S.N., e la Legge RAS n.23 del 17 novembre 2014 recante "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi RAS n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012 che prevede l'adeguamento organizzativo ed il commissariamento delle aziende sanitarie";

## DETERMINA

**di liquidare in acconto** l'importo di € 6.746,80, equivalente all'80% del tetto di spesa netto mensile e relativo alle competenze spettanti per il mese di giugno 2017, al Centro Fisioterapico Ogliastro s.r.l. di Lanusei convenzionato esterno per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali;

**di imputare** la somma di € 6.746,80, sul conto A502020605, acquisti di prestazioni assistenza specialistica e altro, che per l'anno 2017 presenta un totale complessivo di € 101.201,98, che al netto delle precedenti liquidazioni ha ancora una disponibilità di € 59.034,48;

**di dare atto** che il costo di cui sopra è relativo al centro di rilevazione n°103010299;

**di incaricare** dell'esecuzione del presente provvedimento i Servizi Cure Primarie, Bilancio e Affari Generali ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

Dott. Sandro Rubiu